

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II REPARTO – 6[^]DIVISIONE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Pdc: Serg. SELLA ROLI Antonio - 06517051309

Allegati: //;

Annessi: //.

OGGETTO: Avanzamento ad anzianità al grado di Primo Aviere Capo Scelto, Primo Aviere Capo, Primo Aviere Scelto dei Graduati dell'Aeronautica inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2017.

1. L'aliquota di valutazione al grado superiore dei Graduati dell'Aeronautica, definita alla data del 31 dicembre 2017, con i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2017 0676573 e M_D GMIL REG2017 0676574 del 21 dicembre 2017, riguarda:
 - a. i Primi Avieri Capi, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013**, per la promozione al grado di Primo Aviere Capo Scelto, secondo i requisiti previsti dall'art. 2255-*bis* del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare";
 - b. i Primi Avieri Scelti, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012**, per la promozione al grado di Primo Aviere Capo;
 - c. gli Avieri Capi, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016**, per la promozione al grado di Primo Aviere Scelto;
 - d. i Graduati, esclusi dalle precedenti aliquote o sospesi dalle precedenti valutazioni o cancellati dai precedenti quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 1051, commi 2, 3 e 4 del citato d.lgs. n. 66/2010, in quanto si trovavano in una delle condizioni che ne impedivano la valutazione o la promozione;
 - e. i Graduati, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2016, giudicati non idonei in prima valutazione dalla Commissione di Avanzamento, ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - f. i Graduati, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2013, giudicati non idonei in seconda, terza o quarta valutazione dalla predetta Commissione di Avanzamento, ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
2. I Comandi, pertanto, dovranno provvedere alla chiusura della documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato ed alla conseguente attività concernente le modalità di presa visione della stessa, la sottoscrizione della dichiarazione di completezza e la comunicazione di eventuali variazioni matricolari o messe, ma di rilevanza per la valutazione. Il successivo inoltro, le modalità, le date di presentazione e quant'altro di competenza sarà reso noto con successiva circolare, diramata dalla 12[^] Divisione, Documentazione Aeronautica (sede di Orvieto), che avrà cura di accludere al libretto caratteristico del personale in valutazione il primo originale del foglio matricolare e di far pervenire la documentazione in parola alla Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Truppa dell'Aeronautica Militare.

3. **Non dovrà essere redatta alcuna documentazione** per il personale che, **alla data 31 dicembre 2017**, risulti in una delle sotto indicate posizioni ostative all'avanzamento previste dal d.lgs. n. 66/2010 e, in particolare, quelle di cui all'art. 1051, comma 2, ossia:
- a. rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per **delitto non colposo**: in tal caso i Comandi di corpo dovranno inviare alla competente 3^a Divisione – Disciplina di questa Direzione Generale, copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio o di ammissione a rito speciale aventi oggetto un delitto non colposo, oppure, qualora non ne siano in possesso, copia della richiesta alla competente autorità giudiziaria, da cui si evinca il capo d'imputazione;
 - b. sottoposto a **procedimento disciplinare** da cui possa derivare una sanzione di stato: in tal caso, i Comandi di corpo dovranno inviare, con le stesse modalità sopra riportate, copia degli atti probanti l'apertura dell'inchiesta formale;
 - c. **sospeso dall'impiego**: in tal caso i Comandi di corpo dovranno inviare copia del provvedimento in questione;
 - d. **in aspettativa per qualsiasi motivo** per una durata non inferiore a sessanta giorni consecutivi ininterrotti alla data del 31 dicembre 2017. A tal riguardo, si precisa quanto segue:
 - limitatamente alle cause di esclusione dall'aliquota, il suddetto periodo dovrà comprendere anche la data del 31 dicembre 2017 e, a tale data, dovranno comunque essere trascorsi **almeno 60 giorni di aspettativa** (dunque aspettativa senza soluzione di continuità, almeno dal 2 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, estremi compresi);
 - il predetto periodo di aspettativa dovrà essere **continuativo** e non cumulativo, cioè non si dovrà tener conto di più periodi maturati durante l'anno che, sommati, superino i sessanta giorni;
 - anche se il Militare non è ancora rientrato sarà necessario comunicare, nell'immediato, la data di superamento dei prescritti 45 giorni di licenza straordinaria e precisare, al contempo, che il periodo di aspettativa maturato dal militare da quel momento è continuativo fino al giorno della comunicazione. Al rientro, dovrà essere inviato comunque e prima possibile il provvedimento di collocamento in aspettativa;
 - si rammenta che non vanno considerate nel periodo di aspettativa le assenze per patologie gravi che richiedano terapia salvavita (articolo 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171);

Al verificarsi di tali ipotesi dovrà essere avanzata, mediante l'invio sulla posta certificata di Persomil, la proposta di esclusione dall'aliquota, **seguendo scrupolosamente le istruzioni previste al successivo paragrafo 5**. Si rammenta che l'invio della proposta con in allegato la documentazione probante **non esonera** dall'invio della documentazione caratteristica e matricolare se non confermata da provvedimento di questa Direzione Generale.

4. Parimenti, dovrà essere avanzata la richiesta di sospensione dall'aliquota per il personale che, ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del più volte menzionato d.lgs. n. 66/2010, venga a trovarsi in una delle posizioni menzionate ai punti a), b), c), d) del paragrafo precedente, durante i lavori della Commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di pubblicazione del Quadro di Avanzamento sul sito dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Dovrà essere inoltre segnalato per la cancellazione dall'aliquota il personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2018 per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 923 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010 (a domanda, decesso, permanente non idoneità al servizio incondizionato al superamento del periodo massima di aspettativa fruibile nel quinquennio, assunzione servizio presso altra Forza a ordinamento civile o altro), o collocato nella speciale aspettativa in attesa del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930.

Per contro, come negli anni precedenti, dovrà essere approntata ed inviata la documentazione valutativa riguardante il personale che assume la qualità di Allievo Sottufficiale/Ufficiale della stessa Forza Armata nelle more della procedura di promozione, il quale pertanto dovrà comunque essere valutato per l'aliquota 2017.

Con riferimento alla lettera d) del paragrafo di cui sopra, si rammenta che i Comandi dovranno trasmettere, **solo provvedimenti di collocamento in aspettativa superiore ai 60 giorni** del personale incluso in aliquota o comunicare quei giorni di assenza dal servizio suscettibili di determinare l'adozione di un provvedimento di aspettativa superiore ai 60 giorni. Per contro, **non dovranno essere inviate** comunicazioni relative a qualche giorno di temporanea inidoneità dal servizio (riposo medico e licenza straordinaria di convalescenza) inferiore ai 60 giorni o riguardanti personale non in aliquota.

Si richiama, inoltre, l'attenzione circa l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale dei provvedimenti di concessione del congedo senza assegni per eventi e cause particolari, di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, i quali possono avere riflessi sull'avanzamento a seguito della perdita del requisito dell'anzianità minima prevista per l'inserimento in aliquota.

5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dovranno essere inviate alla scrivente esclusivamente alla casella e-mail di posta certificata **persomil@postacert.difesa.it**. A tal fine si precisa che, per una migliore organizzazione del lavoro, le proposte di esclusione/sospensione devono essere obbligatoriamente predisposte nel seguente modo:
 - **le comunicazioni devono essere singole** per ciascun militare: non si darà riscontro a comunicazioni collettive;
 - **l'oggetto delle comunicazioni** deve essere tassativamente così composto: **cognome nome, grado abbreviato, codice fiscale, proposta esclusione 2017 o proposta sospensione 2017** (si raccomanda di controllare accuratamente l'esattezza del codice fiscale);
 - **il documento probante pertinente deve necessariamente essere allegato**: senza non può essere aperta l'istruttoria;
 - **il destinatario della comunicazione** deve essere il seguente: Direzione Generale per il Personale Militare, 6^a Divisione, 2^a Sezione.
6. I provvedimenti di esclusione/sospensione saranno partecipati successivamente agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito e comporteranno, quando le relative cause impeditive siano venute a cessare, la segnalazione obbligatoria da parte degli EDR ai fini dell'inclusione nell'aliquota successiva.

Si rammenta anche coloro i quali sono stati sospesi dalla Commissione ai sensi dell'art. 1051, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010, o che sono stati giudicati dalla stessa non idonei negli anni precedenti, devono comunque essere inclusi in aliquota, a meno che, nel frattempo, gli stessi non siano impediti all'avanzamento per altri motivi.

7. Si ricordano altresì, per la scrupolosa osservanza, le disposizioni della circolare n. M_D GMIL/III/7/1/0294795 del 12 luglio 2012 del I Reparto, 3^a Divisione, (già 7^a), di questa Direzione Generale, affinché i militari, interessati alla procedura di avanzamento, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza e della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione in un unico esemplare, vistata dal Comandante di corpo e custodita presso il Comando di corpo di appartenenza, conforme al fac-simile allegato alla medesima circolare. Con l'occasione si richiama ancora una volta l'attenzione dei Comandi sulla necessità di fornire **tempestivi** aggiornamenti alla 3^a Divisione sulla conclusione dei procedimenti penali

relativi al personale in aliquota, aventi riflessi sulle procedure di promozione, in ottemperanza all'anzidetta circolare.

8. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti, interessati alle varie fasi del procedimento in argomento, sull'assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, si fa presente che, eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di avanzamento a seguito dell'inosservanza di quanto disposto con la presente circolare comporteranno l'avvio o delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirig. dr. Nicola EGISTELLI